

Associazione di Promozione Sociale EQUOFRIGNANO

Statuto

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "EquoFrignano" con sede nel Comune di Pavullo nel Frignano, Piazza San Bartolomeo n. 1; la sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea in sede ordinaria.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro.
- 3) E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

1) L'Associazione si propone di sollecitare la partecipazione dei propri soci alla vita della Comunità per attuare:

- il consumo e la diffusione di prodotti prevalentemente biologici, naturali, eco-compatibili;
- l'acquisto diretto di prodotti provenienti dal Commercio Equo-Solidale, nel rispetto delle norme della Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) e della Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale;
- la promozione e il sostegno del Commercio Equo – Solidale e, in genere, del consumo critico;
- il sostegno dei piccoli produttori locali, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
 - a) Commercio Equo e Solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
 - b) Finanza etica;
 - c) Turismo responsabile;
 - d) Soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazioni;
 - e) Corretto rapporto essere umano-ambiente;
 - f) Consumo critico e sostenibile;
 - g) Risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili;
 - h) Pace e non violenza;
 - i) Immigrazione ed intercultura;
- la solidarietà tra i soci.

2) Nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione propone:

- di effettuare acquisti collettivi di prodotti;
- di supportare chi si avvicina all'Associazione per conoscerla o partecipare alle sue iniziative;
- di realizzare materiale divulgativo finalizzato a promuovere i fini e le attività dell'Associazione;
- di promuovere la consultazione, offerta e prestito di libri, riviste, giornali, documenti multimediali;
- di organizzare eventi culturali e occasioni di socializzazione:
 - a) conferenze, dibattiti, incontri tematici, proiezioni di filmati e documentari, seminari;
 - b) pranzi e cene, festival tematici, gite, visite guidate, incontri, gruppi di discussione e approfondimento, ecc.;

c) incontri di informazione e formazione su alimentazione, auto-produzione, sobrietà, consumo critico e consapevole, ecologia domestica, decrescita;

- di lavorare in rete con ogni altra realtà con cui trova affinità e comunione di intenti: associazioni o cooperative, enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali o internazionali, soggetti commerciali o no profit: aziende, imprese, produttori di beni e servizi, scuole, università, centri di ricerca, fondazioni, musei, ecc.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati e svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dal Comitato Direttivo;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

5) E' fatto divieto di contrarre debiti, in ogni forma, sia con gli associati che con i terzi. Ogni capitolo di spesa dovrà essere coperto con le risorse disponibili.

Art. 4 Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci possono essere di due tipi:

Soci fondatori, che hanno redatto l'atto costitutivo, in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto;

Soci ordinari, iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata:

a) alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;

b) ai seguenti criteri: condivisione dei principi del presente statuto.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per tre mesi;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli associati;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci (fondatori e ordinari) hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche, previo rigoroso rispetto e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5 e previa autorizzazione scritta del Comitato Direttivo, spetterà il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentar e in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o fax o posta elettronica da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Comitato Direttivo.

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato Direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio consuntivo;

c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno tre dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o fax o posta elettronica da recapitarsi almeno due giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Norma finale

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 12 Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Il Presidente

Il Segretario